



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

<i>N. 48 del Reg.</i> <i>Data 09-11-2013</i>	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013. DETERMINAZIONE ALIQUOTE.
---	--

L'anno **duemilatredici**, il giorno **nove**, del mese di **novembre** alle ore **10:15**, nella sala delle adunanze del palazzo municipale, alla Prima convocazione Ordinaria, partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIO			
NIGRO FILIPPO	Presente	CHIEFFO CARMINE	Presente
VIVOLO MARIA	Assente	DELL'ANGELO ROCCO	Presente
VIVOLO GIUSEPPE	Presente	CHIEFFO ANIELLO	Presente
IULIANO DOMENICO	Presente	DI MAURO DARIO	Presente

presenti n. 7

assenti n. 1

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE
presiede l'adunanza il SINDACO Dott. FILIPPO NIGRO il quale, riconosciuta la legalità, invita il Consiglio a discutere l'argomento suindicato in seduta *Pubblica*

Il Sindaco si richiama alla deliberazione di C. C. n. 15 del 12.04.2013, atto con il quale la precedente amministrazione aveva affrontato il problema dell' incremento dell'IMU finendo per rinviarne la trattazione.

Invita quindi la Rag. Oriana Di Sunno a riferire sull'argomento. Quest'ultima si richiama all'incertezza del quadro normativo per quanto attiene all'IMU sulle prime abitazioni, al trasferimento allo Stato delle entrate IMU ad aliquota ordinaria sugli immobili di categoria D, ai tagli ai trasferimenti erariali, all'esigenza di reperire risorse per garantire gli equilibri di bilancio. Conseguentemente, a quanto innanzi, la proposta di incremento delle aliquote IMU sulle seconde case.

Il consigliere Chieffo Aniello fa rilevare che la decisione del rinvio figurante nella deliberazione di C.C. n.15/2013 fu sostenuta anche dalla allora minoranza consiliare, anch'essa contraria all'incremento dell'IMU. Contesta il riferimento ai tagli ai trasferimenti erariali evidenziando come si abbia l'impressione che la maggioranza li scopra solo adesso e voglia utilizzare gli stessi come giustificazione per il proprio operato.

Il consigliere Di Mauro propone un emendamento alla disciplina IMU finalizzato ad assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo d'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale, in applicazione dell'art. 2 bis della Legge n.124/2013 di conversione del D.L. 102/2013.

La Ragioniera, intervenendo in merito, evidenzia come detta soluzione contabilmente non risulti possibile poiché produrrebbe una significativa diminuzione delle entrate con gli intuibili effetti sugli equilibri di bilancio. Questi ultimi, in tale evenienza, potrebbero essere assicurati solo aumentando l'IMU di tre punti rispetto ai due proposti. Fa presente che l'Amministrazione aveva già sottoposto all'ufficio finanziario questa proposta, ora non accettabile, ma da verificare per il prossimo esercizio.

Riprende la parola il Sindaco sottolineando, a sua volta, l'incertezza del quadro normativo e l'impegno morale di approfondire la problematica segnalata, confidando in una modifica della situazione finanziaria dell'Ente.

Il Sindaco invita al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il dibattito consiliare;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011 n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito in L. 26/04/2012 n. 44;

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n.12 in data 21.03.2013, con la quale il responsabile del Servizio finanziario a seguito di attenta analisi relativa alla situazione finanziaria dell'Ente formulava la proposta di aumento delle aliquote Imu per l'anno 2013, con parere motivato "la mancata adozione dell'aumento proposto non garantisce i necessari equilibri per l'adozione del bilancio di previsione 2013;

Vista la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 12.04.2013, esecutiva, con la quale il civico consesso decideva il rinvio dell'argomento ad avvenuta acquisizione dei dati finanziari necessari all'adozione della decisione di aumento delle aliquote IMU, stante anche la circostanza del rinvio del termine di scadenza dei bilanci preventivi e dell'incertezza dei tagli delle risorse derivanti dalla finanza dello Stato;

Atteso che e' tuttora necessario nonché indispensabile procedere all'aumento di che trattasi al fine di garantire i necessari equilibri di bilancio, la cui approvazione è stata rinviata al 30 novembre 2013;

Visto l'art.1 del D.L. 21-5-2013 n. 54, convertito in legge 18 luglio 2013 n 85 con il quale è stato sospeso fino al 16 settembre 2013 il versamento della prima rata dell'IMU sugli immobili classificati come:

- **abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le **case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- **terreni agricoli e fabbricati rurali** di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni”;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali; permane tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 14.09.2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il comma *13-bis* dell'art.13 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22.12.2011, n.214 come

coordinato dalla legge di stabilità 2013 n.228 del 24.12.2012, e successive modifiche ed integrazioni che testualmente recita:« A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'*articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo *articolo 9* è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo

periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

VISTO l'art.8 comma 2 del decreto legge 102/2013 come modificato dalla legge di conversione 28 ottobre 2013 n.124 che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, stabilisce che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO altresì l'art.1 comma 380 della legge 24.12.2012, n.228 che recita:” Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*;

...omissis...

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011*, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato *articolo 13*;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011* per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di BAGNOLI IRPINO in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di BAGNOLI IRPINO;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; pertinenze dell'abitazione principale sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

CONSIDERATO che per garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto, nonché il prescritto e necessario equilibrio di bilancio, si impone la necessità di utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

ATTESO che il concorso di questo Ente agli obiettivi di finanza pubblica ex *articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, prevedono la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio con una riduzione delle risorse derivanti dallo Stato pari al quadruplo della riduzione già subita a novembre 2012, con un conseguente minor introito per 203.000, euro circa, non compensabili con ulteriori tagli alla spesa pubblica, pena la totale soppressione di servizi indispensabili quali: il servizio mensa scolastica, il servizio trasporto alunni, il servizio di pubblica illuminazione, gli interventi nel settore sociale, la manutenzione delle strade comunali, ecc.

RITENUTO pertanto di **dover aumentare** per l'anno 2013 l'aliquota ordinaria dell'imposta municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata degli stessi, **elevando l'aliquota ordinaria di base di 0,20% in più, per un totale di nuova aliquota di 0,96%**;

RITENUTO invece di **confermare** per l'anno 2013 l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011* per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, in attesa della preannunciata riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

RITENUTO per quanto sopra, di determinare le aliquote del tributo come segue:

- **aliquota di base**, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nella misura **dell' 0.96%**;

- **aliquota** prevista dal comma 6, primo periodo dell'*art.13* per **gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** nella misura di **0,76%**;

- **confermare l'aliquota** prevista per **l'abitazione principale e relative pertinenze**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura dello **0,4%**;
- **confermare l'aliquota** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, nella misura dello **0,2%**;

RITENUTO inoltre di confermare la **detrazione** prevista per **l'abitazione principale** dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, nella misura di euro **200,00**;

UDITA la proposta di emendamento dei consiglieri di minoranza come esplicitata in premessa, nel testo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all.1);

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTO il parere del revisore del conto nel rinnovato testo che si allega (all.2);

VISTI i pareri di regolarità tecnica, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e regolarità finanziaria espressi dal responsabile del servizio finanziario sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal quale risulta che la mancata adozione dell'aumento proposto non garantisce i necessari equilibri per l'adozione del bilancio di previsione 2013, né consente la deliberazione di approvazione dello stesso.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

SI PONE ai voti la proposta di emendamento della minoranza consiliare;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.2 voti favorevoli (Chieffo Aniello e Di Mauro) e n. 5 contrari

D E L I B E R A

1. Non accogliere la proposta di emendamento della minoranza consiliare;

SI PONE ai voti la proposta di deliberazione della maggioranza consiliare, come posta a disposizione dell'intero consiglio ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.5 voti favorevoli e n. 2 contrari (Chieffo Aniello e Di Mauro)

D E L I B E R A

1. DETERMINARE ai fini dell'applicazione della imposta municipale propria, di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 nr. 214, come coordinato con Legge di stabilità 2013 n.228 del 24.12.2012, **per l'anno di imposta 2013**, , le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquota di base 0,96 per cento

Aliquota di base 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ;

Aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore:

- dell'abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 2011/2011

- dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (**iscritti AIRE**) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Aliquota ridotta allo 0,2 per cento a favore:

- dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993;

Importo della detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr.201, Euro 200,00 applicata a :

- abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 2011/2011

- dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (**iscritti AIRE**) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari

2. DI DARE ATTO **.CHE i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ricadenti nel territorio comunale **sono esenti dall'IMU** in quanto il Comune di Bagnoli Irpino risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.

3. DI DARE ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni non possono superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno riconosciuti rimborsi nel caso in cui le detrazioni superino l'imposta da pagare.

4. DI DARE ATTO che:

tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

con regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 34 in data 14.09.2012, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del Decreto Legislativo 6/12/2011 n. 201, convertito con

modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214 e fonti successive, è considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (**iscritti AIRE**) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.34 adottata in questa seduta;
- di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2013/2015.

5. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro i termini prescritti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza del seguito degli adempimenti

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 .

Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Visto: Favorevole

Data: 06-08-2013

Il Responsabile del servizio
ORIANA DI SUNNO

Regolarità contabile

Visto: Favorevole

Data: 06-08-2013

Il Responsabile del servizio Finanziario
ORIANA DI SUNNO

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
FILIPPO NIGRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (*Albo Pretorio On-Line*) accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69*)

Dalla residenza comunale, li, 21.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per dichiarazione di **immediata eseguibilità**. (*art.134, comma 4 del T.U. n.267/00*).

Dalla residenza comunale, li, 21.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE
